

Statuto

Denominazione - Sede - Oggetto e Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una associazione denominata "Associazione Italiana Pazienti con **Sindrome Mielodisplastica ONLUS**" o in forma abbreviata "AIPaSiM Onlus " che assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 sue modificazioni e integrazioni. L'Associazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede a Milano e intende operare su tutto il territorio nazionale; con deliberazione del consiglio direttivo possono essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art. 3 - Oggetto e scopi

1. L'associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale così come qui sotto elencate:

- a) l'aggregazione dei pazienti affetti da sindrome mielodisplastica al fine di fornire, agli stessi pazienti e alle loro famiglie, strumenti e servizi informativi, educazionali, culturali e di supporto effettivo, finalizzati al miglioramento generale della gestione del proprio stato di salute;
- b) la promozione di attività ed iniziative rivolte al miglioramento della qualità di vita dei pazienti affetti dalla mielodisplasia anche attraverso la diffusione di informazioni e notizie che accrescano la conoscenza in tema di casi clinici, pratiche mediche avanzate e testimonianze di medici e pazienti. Tale finalità potrà altresì essere perseguita attraverso la rappresentanza degli interessi degli associati presso le autorità pubbliche di riferimento, presso i soggetti privati e i centri di ricerca.
- c) la promozione e il supporto alla ricerca scientifica nella più ampia accezione del termine nonché la raccolta dei fondi finalizzata a questo scopo da destinare a enti di ricerca o fondazioni che la svolgono direttamente;
- d) la collaborazione con altre associazioni o enti presenti in Italia ed all'estero ed aventi scopi analoghi.

2. Per il raggiungimento dei scopi l'associazione potrà inoltre:

- 1) stipulare ogni opportuno atto, contratto o negozio, anche per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni deliberate, tra cui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- 2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comproprietaria o comunque posseduti;
- 3) partecipare in associazioni, enti ed istituzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi istituzionali. L'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.



